



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "CHINNICI - RONCALLI"**

**Istituzione scolastica sede di CTS**

VIA F. PETRARCA, 53 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)  
Tel.0935 682455cell.3357846785  
- e-mail: enic825001@istruzione.it - enic825001@pec.istruzione.it  
C.M. ENIC825001 - C.F. 91057550864 – C.U. UFW932

Circolare n. 143

Ai Docenti di Religione

Al sito Web della scuola

OGGETTO: O.M. n. 37 del 28/02/2025 - Mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l'a. s. 2025/2026

Si ricorda che con nota n. 52852 del 03/03/2025 il MIM ha trasmesso l'ordinanza n. 37 del 28/02/2025, che disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2025/26 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla Legge 186/2003 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 27 dell'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 sottoscritto in data 29 gennaio 2025.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 co. 3 dell'O.M. 37/2025 per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al CCNI 2025.

A tal proposito, tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo (compresi i docenti dimissionari o che hanno raggiunto il limite previsto per il pensionamento d'ufficio) sono tenuti ad aggiornare, le dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di servizio, del punteggio regionale di cui all'art. 10 comma 3 e 4 della citata Ordinanza. Si precisa che non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 – lettera A, del CCNI 2025 e non è valutabile l'anno scolastico in corso.

L'aggiornamento della graduatoria regionale è finalizzato all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Si ricorda dunque ai Docenti in indirizzo di compilare, sottoscrivere e trasmettere al Dirigente Scolastico della sede di servizio la scheda di cui all'allegato 2 tabella A del CCNI 2025;

**MOBILITA' E PASSAGGIO AD ALTRO SETTORE FORMATIVO**

Per quanto riguarda le domande di mobilità degli IdR devono essere presentate dal 21 marzo al 17 aprile 2025.

In particolare, si ritiene utile richiamare i seguenti punti dell'art. 1 dell'O.M. 37/2025:

- la domanda di mobilità deve essere presentata soltanto dai docenti che, in possesso dei requisiti previsti e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione, intendano ottenere un trasferimento in altra diocesi o un passaggio di ruolo a diverso settore formativo;
- gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta tra il Dirigente preposto o un suo delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;
- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2024/2025 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;
- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2024/2025 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;

Sembra infine opportuno evidenziare quanto previsto dagli artt. 1 co. 6, 4 co. 11, 8 co. 4 dell'O.M.37/2025 circa la mobilità professionale, per cui possono chiedere il passaggio dal ruolo della scuola infanzia e/o primaria alla scuola secondaria di I e II grado o viceversa solo gli IdR che siano in possesso, oltre a quella ecclesiastica, dell'idoneità concorsuale per il settore formativo corrispondente richiesto.

Il personale interessato deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli, corredate dalla relativa documentazione, al Dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale presta servizio entro i termini previsti e con le modalità organizzative che saranno loro comunicati dai rispettivi dirigenti scolastici.

La normativa di cui sopra e la relativa modulistica è consultabile sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito al seguente link

<https://www.mim.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2025-2026>

Si allega alla presente

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Vilma Piazza

(\* ) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93